



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale** Seduta del 10 aprile 2013 n. 22

OGGETTO: Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio. Esame ed approvazione.

L'anno **duemilatredici** il giorno **10** del mese di **aprile** alle ore **19,00** in Ortona, presso la sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notificata, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

d'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

X	
---	--

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

5 - DE IURE Domenico

X	
---	--

6 - DI MARTINO Remo

	X
--	---

7 - DI SIPIO Nadia

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

X	
---	--

09 - MARINO Patrizio

Pres. Ass.

X	
---	--

10 - MENICUCCI Luigi

X	
---	--

11 - MONTEBELLO Claudio

X	
---	--

12 - MUSA Franco

X	
---	--

13 - NAPOLEONE Giulio

	X
--	---

14 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

15 - SCHIAZZA Simonetta

X	
---	--

16 - TUCCI Enzo

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **15** e assenti n. **2** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione l'argomento in oggetto.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Gianluca Coletti che illustra la proposta.

Come da resoconto allegato, verificato che non vi sono interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del predetto T.U. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali;
- il comma n. 381 dell'articolo 1 della L. 24.12.2012 n. 228, che, per l'anno 2013, ha differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il comunicato del Ministero dell'Interno 3 gennaio 2013 relativo al termine di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio;

ESAMINATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E4/164 del 20.02.1996, ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P., ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

VISTE le sentenze di Cassazione Civile n. 2555/2002, 18550/2003, 11175/2004, 4304/2005, 5474/2009, 19481/2009 e 14427/2010 in cui viene ribadita la compatibilità di un canone concessorio applicato su bene demaniale con il tributo/canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;

VERIFICATO che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

RITENUTO di dover applicare il canone non ricognitorio e di approvare il relativo regolamento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed .i., allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse umane. espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti favorevoli 14, astenuti 1 (Cieri)

DELIBERA

1. di istituire, per le motivazioni espresse, il canone concessorio non ricognitorio.
2. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio", allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale dello stesso, composto di n. 9 articoli;
3. di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari e Risorse Umane affinché provveda agli adempimenti previsti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente;

Stante l'urgenza di provvedere in merito

Con votazione separata Favorevoli n. 14, astenuti 1 (Cieri), resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 30 aprile 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suetesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 30 aprile 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

CITTA' DI ORTONA

(Provincia di CHIETI)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON
RICOGNITORIO

INDICE

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

Articolo 3 SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 4 DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

Articolo 5 PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

Articolo 6 ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

Articolo 7 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 8 RIMBORSI

Articolo 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciute ai comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, comma 5, 7 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Articolo 2

Oggetto del canone di concessione non ricognitorio

1. Le occupazioni permanenti del patrimonio stradale del Comune di Ortona di seguito descritte sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Ortona esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico:

Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

- a) Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica;
- b) Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, linee dati e simili;
- c) Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- d) Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate;
- e) Tralicci di elettrodotto.

Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa.

- a) Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - senza pubblicità
 - con pubblicità monofacciale
 - con pubblicità bifacciale
- b) Occupazioni effettuate con preinsegne;
- c) Pensiline (il canone è computato con riferimento alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari):
 - monofacciale
 - bifacciale
- d) Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):
 - monofacciale
 - bifacciale
- e) Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone è computato in base alla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo installato, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto):
 - monofacciale
 - bifacciale
- f) Stendardo pubblicitario su palo luce;

Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili:

- a) fino a 30 mq.;
- b) da 31 mq. fino a 60 mq.;
- c) oltre 61 mq.

Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico.

Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Ortona esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 3

Soggetto obbligato al pagamento del canone

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 4

Determinazione del canone non ricognitorio

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Ortona per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura).
4. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

Articolo 5

Pagamento del canone non ricognitorio

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data di inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

Articolo 6
Accertamento, sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, comma 4 e 5, del citato D.Lgs. n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

Articolo 7
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

Articolo 8
Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

Articolo 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono

modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.